



CITTÀ DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

1° settore Lavori pubblici-Edilizia- Urbanistica- Manutenzioni-Commercio

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Massa

pec: com.massacarrara@cert.vigilifuoco.it

All'Azienda Usl Toscana Nord Ovest

pec: direzione.uslnorovest@postacert.toscana.it

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Massa Carrara

pec: ordine.massacarrara@ingpec.eu

Al Comando polizia municipale sede

All'Ufficio tecnico comunale sede

All'Unione di Comuni Montana Lunigiana
Ufficio Suap

pec: ucmlunigiana@postacert.toscana.it


Oggetto: convocazione commissione comunale locali di pubblico spettacolo.

Dovendo questo ufficio convocare la commissione comunale di vigilanza per locali di pubblico spettacolo, propedeutica al rilascio da parte del Suap Unione di Comuni Montana Lunigiana, dell'autorizzazione per l'attività di discoteca alla ditta Duplè Paura srl, nei locali ubicati in Aulla Fraz. Serricciolo Via La Spezia 8, si comunica che la stessa è convocata per il giorno 30.0.3.2022.


Si trasmette in allegato la documentazione presentata e in possesso dello scrivente ufficio.

In attesa di una vostra conferma, si porgono distinti saluti.

Aulla,


IL SINDACO
Prof. Avv. Roberto Valetti





IL SINDACO

Premesso che:

l'art. 80 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773, stabilisce che "l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza d'uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso d'incendio;

l'art.141 del R.D. 06.05.1940 n.635 "approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n.773, delle leggi di pubblica sicurezza", come integrato dal D.P.R. 28.05.2001 n.311, prevede che per l'applicazione dell'art.80 siano istituite commissioni di vigilanza avente i seguenti compiti:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) Verificare le condizioni di solidarietà, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) Accertare, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 8.01.1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.03.1968 n.337;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente agli eventuali provvedimenti;

l'art.141 bis del R.D.06.05.1949 n.635 "regolamento di attuazione del TULPS", come integrato dal D.P.R. 28.05.2001 n.311, prevede che: " salvo quanto previsto dall'art.142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) Dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) Dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base;
- d) Dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) Dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) Da un esperto di elettrotecnica.

Dato atto che il decreto n.8 del 22.01.2015 avente ad oggetto nomina Commissione Comunale di Vigilanza art.141 bis RD 06.05.1940 n.635, non è più applicabile dato lo scadere della sua validità e pertanto è necessario procedere a redigere un nuovo atto di nomina della commissione;

Dato atto che la partecipazione alle riunioni della commissione da parte del personale comunale designato, nonché del personale appartenente agli altri membri esperti appartenenti ad una PA, non dà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, considerato che l'incarico rientra nell'espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;

Dato atto che i costi e le spese di sopralluogo e di collaudo degli impianti, strutture e locali, sono a carico dell'organizzatore richiedente, oltre l'onorario spettante agli eventuali tecnici esterni, in qualità di esperti;

NOMINA

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo come segue:


- a) Dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) Dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base;
- d) Dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) Dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) Da un esperto di elettrotecnica.

DISPONE

- a) Che la durata della Commissione è fissata in anni tre, ai sensi dell'art.141 bis del Reg. di esecuzione del TULPS, a decorrere dalla data della presente nomina;
- b) Che la CCVLPS è convocata dal presidente, mediante avviso scritto da inviarsi ai componenti a cura del componente incaricato di svolgere le funzioni di segretario, con indicazione giorno, ora e luogo di convocazione e con gli argomenti da trattare;
- c) Che il parere della Commissione è dato per iscritto mediante stesura di apposito verbale di seduta e con acquisizione, agli atti, della firma apposta da ogni componente presente ai lavori;
- d) Che la partecipazione alle riunioni della commissione da parte del personale comunale designato, nonché del personale appartenente agli altri membri esperti appartenenti ad una PA, non dà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, considerato che l'incarico rientra nell'espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;
- e) Sono a carico dell'organizzatore l'onorario spettante agli eventuali tecnici esterni, in qualità di esperti;
- f) Che per tutto quanto non disposto dalla presente, si applica quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art.3, comma 4, della legge 241/90, avverso la presente chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza al tribunale amministrativo regionale, o, in alternativa, nel termine di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del d.p.r. 24 novembre 1971 n.1199.


IL SINDACO
Prof. Avv. Roberto Valettini